

**R E G O L A M E N T O S U C O M P O S I Z I O N E E D O R D I N A M E N T O**  
**DEL COMITATO CONSULTIVO DELL'ASP- CATANIA**

Art. 1

Composizione

1. Il Comitato consultivo aziendale è costituito con delibera dell'Azienda sanitaria Provinciale ed è composto da un numero di componenti fissato dal Direttore generale.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, esperti con competenza specifica nel settore del volontariato, della qualità dei servizi dell'informazione e della comunicazione e comunque nelle tematiche di competenza del Comitato stesso sulla base di valutazioni effettuate congiuntamente dalla Direzione Aziendale e dal Comitato. A tal fine il Comitato predispone elenco di esperti che possono essere chiamati per la durata in carica del Consiglio. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non può dar luogo a rimborso spese, né ad indennità di missione di alcun genere. Il Comitato, successivamente al suo insediamento, può proporre alla Direzione Aziendale dell'ASP che vengano ammesse, con voto consultivo, altre Associazioni che non fanno parte del Comitato, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del D.A. 15.4.2010 n. 01019/10. Per le Associazioni ammesse, la Direzione Generale ne dà comunicazione al Presidente del Comitato.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal funzionario individuato dall'Azienda per le attività di supporto logistico e di segreteria.
4. Il Comitato si riunisce presso i locali all'uopo messi a disposizione dall'Azienda, la quale individua, altresì, apposito ufficio per le attività di cui al comma 3) del presente articolo.
5. Il Comitato dura in carica 3 anni.

Art. 2

Riunioni e convocazioni

1. Il Comitato si riunisce almeno 3 volte l'anno e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero venga richiesto dalla metà più uno delle Associazioni componenti, ovvero ogni qual volta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza (art. 2 – comma 3- lett. a),b),c).
2. Alla **convocazione del Comitato** provvede, su richiesta del presidente, l'ufficio dell'azienda sanitaria individuato per assicurare le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie al funzionamento del Comitato.
3. Le convocazioni del Comitato avvengono almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso comunicato a mezzo fax, mail, o lettera contenente l'indicazione del giorno, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno programmato.

4. Il Comitato è validamente riunito quando è presente, anche per delega, la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga in prima convocazione il quorum previsto il comitato si riunisce dopo un'ora in seconda convocazione, che è ritenuta valida con la presenza con almeno 1/3 dei componenti.

5. Il Comitato si esprime a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le astensioni non si cumulano né con i voti favorevoli, né con quelli contrari.

6. Il Comitato può formulare le proprie proposte ed i propri pareri anche attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza dei componenti.

7. Il Comitato formula le proprie proposte, valutazioni e pareri nella stessa seduta in cui è convocato, o qualora gli argomenti in discussione necessitano di approfondimenti da trattare nei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 4, entro 30 giorni dalla medesima seduta o entro il termine nella stessa indicato.

8. Il comitato può discutere solo di argomenti scritti nell'Ordine del Giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti

9. Il Presidente del Comitato, in ragione di particolari eventi, potrà inserire altri punti all'ordine del giorno fissato, assicurandosi che tutti i componenti ne siano stati preventivamente informati.

10. Delle sedute del Comitato viene redatto sintetico verbale, nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva. Copia del verbale è fornita ai componenti del Comitato.

### Art. 3

#### Gruppi di lavoro e tavoli tematici

1. In relazione alla complessità dell'ASP e del numero di Associazioni facenti parte del Comitato, questo costituisce gruppi di lavoro permanenti. Il Comitato può altresì costituire tavoli tematici su particolari problematiche che necessitano di approfondimenti individuando il relativo referente che, in relazione ai temi trattati può avvalersi anche della presenza di esperti.

2. Le riunioni dei gruppi di lavoro sono tenute di regola almeno una volta al mese. Per la validità delle riunioni occorre almeno la metà più uno dei componenti il gruppo. Quando l'argomento da esaminare riguardi competenze di due o più gruppi di lavoro, gli stessi si riuniscono in seduta congiunta.

3. I gruppi di lavoro sono aperti alle Associazioni costituenti il comitato, per cui è consentito liberamente partecipare anche a gruppi di cui non si fa parte organicamente.

4. Per i lavori di gruppo viene redatto verbale, analogamente a quanto previsto per il comitato all'art. 2 comma 10.

Art. 4  
Pubblicità

1) Le riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro non hanno carattere pubblico. Sono resi pubblici nel sito web dell'azienda Sanitaria la composizione, l'organizzazione, le funzioni e le attività del Comitato, nonché le convocazioni e l'ordine del giorno. Successivamente ad ogni seduta del Comitato deve essere data informazione anche delle tematiche trattate e delle decisioni assunte.

Art. 5  
Materie di competenza dei Gruppi di lavoro

1. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 2 e 5 c. 8 del D.A n. 01019/10 del 15.4.2010 e all'art. 4 c. 1 del presente regolamento, il Comitato si articola nei seguenti cinque gruppi di lavoro con la ripartizione per materia di seguito stabilita:

Gruppo I – Programmazione aziendale: ospedaliera e territoriale ( art.2 lett.a), b) del D.A).

Gruppo II – Prevenzione ed Educazione sanitaria ( art. 2 lett. c), g) del D.A.).

Gruppo III – Proposte in ordine alla funzionalità dei servizi aziendali (lett. d) m) del D.A. .

Gruppo IV – Qualità (art. 2 lett. h), I), l) del D.A.).

Gruppo V – Carta dei Diritti e dei doveri e rapporti con l'URP (art. 2 lett. F), n),o) del D.A.

2. I gruppi di lavoro non hanno potere deliberante, ma istruttorio-consulativo. I loro pareri e valutazioni negli argomenti che rientrano nella loro competenza sono sottoposti alle determinazioni del Comitato nella prima riunione utile.

3. Ogni gruppo di lavoro è costituito almeno da 7 componenti le Associazioni ed elegge un proprio capo gruppo che provvede a promuovere le riunioni ed il relativo ordine del giorno.

4. Tutti i gruppi di lavoro entro il 30 di gennaio di ogni anno dovranno redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 6  
Comitato di presidenza

1. In seno al Comitato è istituito il Comitato di presidenza, costituito dal Presidente, dal Vice presidente e dai capi gruppo di lavoro per un più efficace coordinamento dello svolgimento dei lavori del Comitato.

2. Il Comitato di presidenza, di volta in volta convocato ed eventualmente integrato con altri membri del Comitato consultivo e di esperti, assicura i necessari collegamenti operativi con la segreteria e coadiuva il presidente nei compiti suoi propri di coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro e nella istruttoria finalizzata all'esame delle problematiche di carattere generale.

3. Il Comitato assiste, altresì, il presidente nella valutazione analitica delle attività dei gruppi di lavoro ai fini di un migliore coordinamento dei rapporti fra questi ultimi nelle materie di comune interesse e per un loro eventuale raccordo con le strutture dipartimentali articolazioni aziendali nonché dei servizi socio sanitari nell'ambito territoriale di riferimento.

4. Il Comitato assiste il Presidente a redigere entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione relativamente alle attività svolte di cui alle lettere a) b) c) dell'Art. 2 c.2 del D.A. 15.4.2010 n. 01019/10.

#### Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell'assemblea del Comitato Consultivo aziendale.